

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (IPPC) NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Si segnala la pubblicazione, sul S.O. n. 72 ala G.U. n. 93 del 22.4.2005, del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, titolato “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.

Il nuovo decreto IPPC, sostituisce, con espressa abrogazione il D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, con alcune nuove previsioni essenziali ed una razionalizzazione dell'intero impianto normativo preesistente in materia.

Si riportano di seguito i principali elementi innovativi:

- previsione delle procedure per l'autorizzazione integrata ambientale – AIA, anche per i nuovi impianti (non più solo per gli impianti esistenti);
- acquisizione diretta da parte del Ministero dell'Ambiente delle competenze per il rilascio dell'AIA per impianti considerati rilevanti, e ad ogni buon conto elencati nell'Allegato V del decreto; a tal fine viene istituita una “Commissione istruttoria IPPC” di 27 membri per la gestione delle autorizzazioni;
- definizione chiara del termine “autorità competente”, Ministero dell'Ambiente e/o regione o provincia autonoma competente per territorio;
- previsione ed elencazione di tutte le autorizzazioni che vengono inglobate nell'AIA (rifiuti, acque, emissioni, smaltimento PCB, oli usati), con aggiornamento di ulteriori adempimenti amministrativi da effettuare con decreto del Ministero delle Attività produttive e dell'Ambiente, d'intesa con la Conferenza Unificata;
- definizione dei tempi di rilascio dell'AIA in 150 giorni, con un'aggiunta di ulteriori 30 nel caso di richieste di documentazione integrativa; la procedura viene sospesa in caso di concorso con le procedure sulla valutazione di impatto ambientale – VIA;
- le migliori tecniche, in attesa dell'emanazione delle relative linee guida, si rapportano agli elementi e alle considerazioni definite nell'Allegato IV del decreto; per quanto attiene la scrittura delle linee guida si prevede la costituzione di una Commissione di esperti, anche con i rappresentanti degli interessi industriali e ambientali;
- quantificazione dei valori di soglia per la determinazione di una modifica sostanziale, che riavvia il procedimento AIA;
- rinnovo ogni 6 anni per le aziende certificate ISO 14000 ed ogni 8 anni per quelle registrate EMAS, rispetto ai 5 anni previsti.

Inoltre ai fini di una migliore trasparenza e funzionalità della disciplina IPPC la nuova norma prevede la costituzione di un Osservatorio *ad hoc*, presso il Ministero dell'Ambiente, e la disponibilità al pubblico di visionare le copie delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate e dei successivi aggiornamenti.

A tutte le aziende coinvolte ricordiamo che la Regione Lombardia ha già previsto un calendario per la presentazione delle domande, che di seguito alleghiamo.

Aderente a:


CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173
P. Iva 01548020179

Copia integrale del provvedimento è disponibile sul sito dell'Associazione www.apindustria.it area ambiente; l'ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a disposizione per tutti chiarimenti necessari.

**CALENDARIO REGIONE LOMBARDIA DELLE SCADENZE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RELATIVAMENTE
AGLI IMPIANTI ESISTENTI**

| SETTORI/ATTIVITA' | Data presentazione istanza AIA (*) |
|--|---|
| Attività energetiche. Allegato I, punto 1 | |
| 1.1 – impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 1.2 - Raffinerie di petrolio, relativamente alle imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio o raffinerie gs. | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 1.3 - cokerie | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 1.4 - Impianti di gasificazione e liquefazione del carbone (con meno di 500 ton/giorno di carbone o scisti bituminosi) | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| Produzione e trasformazione dei metalli. Allegato I, punto 2 | |
| 2.1 – impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati | Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
| 2.2 - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2.5 t/h | Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
| 2.3 a - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo; | Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
| 2.3 b – impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorchè la potenza calorica è superiore a 20 MW | Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
| 2.3 c – impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/h di acciaio grezzo | Dal 15.02.05 al 31.05.05 |
| 2.4 - fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 t/gg | Dal 01.03.05 al 30.06.05 |
| 2.5 a- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici | Dal 01.02.05 al 30.04.05 |
| 2.5 b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con capacità di fusione superiore a 4 t/gg per il piombo e il cadmio o 20 t/gg per tutti gli altri metalli | Dal 01.03.05 al 30.06.05 |
| 2.6 – impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc | Dal 01.03.05 al 31.08.05 |

| | |
|---|--------------------------|
| Industria dei prodotti minerali. Allegato I, punto 3 | |
| 3.1 - impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/gg oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/gg, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/gg | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 3.2. - Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 3.3 – impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 20 t/gg | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 3.4 – impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 t/gg | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| 3.5 - impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t/gg e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/mc | Dal 01.05.05 al 30.06.05 |
| Industria chimica. Allegato I, punto 4 (Escluse quelle indicate al pto 4, Allegato V D.lgs. 59/2005 | |
| 4.1a – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici) | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1b – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1c – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi solforati | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1d – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1e – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi fosforosi | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1f – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi alogenati | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1g – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come composti organometallici | Dal 01.01.06 al 31.01.06 |
| 4.1h – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa) | Dal 01.02.06 al 28.02.06 |
| 4.1i – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come sostanze coloranti e pigmenti | Dal 01.02.06 al 28.02.06 |
| 4.1J - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base come sostanze coloranti o pigmenti | Dal 01.03.06 al 31.03.06 |
| 4.1k – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come tensioattivi e agenti di superficie | Dal 01.03.06 al 31.03.06 |

| | |
|---|-----------------------------|
| 4.2a – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 4.2b – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 4.2c – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 4.2d – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 4.2e – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 4.3 – impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) | Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
| 4.4 – impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi | Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
| 4.5 – impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base | Dal 01.09.05 al 31.10.05 |
| 4.6 - impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi | Dal 01.11.05 al 15.12.05 |
| Gestione dei rifiuti. Allegato I, punto 5 | |
| 5.1- impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16/6/1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità oltre 10 t/gg | Dal 01.04.06 al 30.04.06 |
| 5.2- impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, del 8/6/1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti d'incenerimento di rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21/6/1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 t/h | Dal 01.06.06 al 30.06.06 |
| 5.3- impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/gg | Dal 01.05.06 al 31.05.06 |
| 5.4 - discariche che ricevono più di 10 t/gg o con una capacità totale di oltre 25000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti | Dal 01.07.06 al 31.07.06 |

| Altre attività. Allegato I, punto 6 | |
|---|--------------------------|
| 6.1a – impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie prime fibrose | Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
| 6.1b – impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità superiore a 20 t/gg | Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
| 6.2 – impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 t/gg | Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
| 6.3 – impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 t/gg di prodotto finito | Dal 01.03.06 al 31.05.06 |
| 6.4a – macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/gg | Dal 01.09.05 al 30.09.05 |
| 6.4b - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire: - da materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/gg - da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/gg (valore medio su base trimestrale) | Dal 01.10.05 al 31.10.05 |
| 6.4c - trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/gg (valore medio su base annua) | Dal 01.11.05 al 30.11.05 |
| 6.5 - impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con capacità di trattamento di oltre 10 t/gg | Dal 01.07.05 al 31.08.05 |
| 6.7 – impianti per il trattamenti di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg/h o a 200 t/anno | Dal 01.02.06 al 31.05.06 |
| 6.8 – impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione | Dal 01.02.06 al 31.05.06 |